



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo sport

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO I°

VISTA la legge 2 gennaio 1989, n.6 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 Giugno 2016 al n. 1616, e in particolare l'art. 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2018, registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2018 n. 1443, con il quale viene data al Sottosegretario di Stato On.le Giancarlo Giorgetti la delega delle funzioni in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2018, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2018, - Reg.ne Succ. n. 1605, con il quale al Dott. Michele Sciscioli è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il decreto del Capo dell'Ufficio per lo sport del 16 luglio 2019 con il quale la Dott.ssa Stefania Tilia, coordinatrice del Servizio I°, per i rapporti istituzionali, internazionali e per la governance nello sport, è tenuta a curare tutti gli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale, per l'esercizio in Italia delle professioni sportive regolamentate.



VISTA l'istanza con la quale i sigg.ri BUCK Hayden Alexander, LANGJAHR Denis, SCHULTE Dirk Johann hanno chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di *Bergwanderfuierer*, rilasciato da VDBS e conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna;

VALUTATO che i sigg.ri BUCK Hayden Alexander, LANGJAHR Denis, SCHULTE Dirk Johann dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie pervenute dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane con nota del 7 agosto 2019, sono in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex lege n.6/1989.

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di *Bergwanderfuierer*, rilasciato da VDBS e conseguito in Germania dai sigg.ri:

BUCK Hayden Alexander, cittadino britannico, nato a Murrayville (UK) l'8 luglio 1978,

LANGJAHR Denis, cittadino tedesco, nato a Stoccarda (GER) il 27 settembre 1990,

SCHULTE Dirk Johann, cittadino tedesco, nato a Colonia (GER) il 14 maggio 1969,

è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Accompagnatore di media montagna ex lege n.6/1989.

Articolo 2

I sigg.ri BUCK Hayden Alexander, LANGJAHR Denis, SCHULTE Dirk Johann, sono autorizzati ad esercitare sul territorio italiano la professione di Accompagnatore di media montagna, come definita a livello nazionale dal rispettivo profilo professionale, previa iscrizione all'albo degli Accompagnatori di media montagna del Collegio regionale delle Guide alpine.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina, si evidenzia che l'iscrizione all'albo abilita l'Accompagnatore di media montagna all'esercizio della professione medesima con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblica to sul sito istituzionale www.sport.governo.it dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 14 AGO, 2019



Dott.ssa Stefania Tilia